



Regione Calabria
ARPACAL



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 607 DEL 06/07/2012


REGOLAMENTO

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

INDICE

SEZ. I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento e fonti
- Articolo 2 Limiti di importo e divieto di frazionamento
- Articolo 3 Responsabile del procedimento
- Articolo 4 Modalità di acquisizione in economia



SEZIONE II – FORNITURE DI BENI E SERVIZI

- Articolo 5 Tipologia di forniture di beni e servizi affidabili in economia
- Articolo 6 Modalità di affidamento
- Articolo 7 Scelta del contraente

SEZIONE III – LAVORI

- Articolo 8 Tipologia di lavori affidabili in economia
- Articolo 9 Modalità di affidamento e scelta del contraente
- Articolo 10 Lavori d'urgenza e di somma urgenza

SEZIONE IV – PERFEZIONAMENTO DELL'OBBLIGAZIONE

- Articolo 11 Perfezionamento dell'obbligazione contrattuale
- Articolo 12 Provvedimento a contrattare
- Articolo 13 Garanzia per l'esecuzione
- Articolo 14 Inadempimento

SEZIONE V – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 15 Pubblicità
- Articolo 16 Rinvio

SEZ. I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

(Oggetto del regolamento e fonti)

1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione da parte dell'Agenzia di beni, servizi e lavori in economia, nei limiti di quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207), nonché dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione contenute nel presente regolamento si ispirano ai principi generali di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai criteri di rotazione, parità di trattamento e concorrenza tra gli operatori economici, e sono finalizzate ad assicurare che l'acquisizione in economia avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate.

ARTICOLO 2

(Limiti di importo e divieto di frazionamento)

1. Il presente regolamento si applica all'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie previste dalla normativa comunitaria e nazionale e relativi adeguamenti secondo il meccanismo di cui all'art. 248 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., stimate al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e con le modalità stabilite dall'articolo 29 D.Lgs. n. 163/2006.
2. Ai sensi del comma precedente, le acquisizioni in economia da parte dell'Agenzia sono ammesse per:
 - a. Beni rientranti nelle tipologie specificate al successivo art. 5, per importi non superiori alla soglia di € 90.000,00 (novantamila);
 - b. Servizi rientranti nelle tipologie specificate al successivo art. 5, per importi non superiori alla soglia di € 180.000,00 (centottantamila);
 - c. Lavori rientranti nelle tipologie specificate al successivo art. 9, di importo non superiore ad € 40.000,00 (quarantamila).
3. E' comunque vietato l'artificioso frazionamento dell'affidamento di forniture e servizi e dell'esecuzione di lavori, allo scopo di sottoporli alla disciplina delle acquisizioni in economia di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 3

(Responsabile del procedimento)

1. Per ogni procedura di acquisto viene nominato, a norma dell'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006, un responsabile del procedimento, di norma unico per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione.



2. Il responsabile del procedimento di cui al comma 1 svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento in economia ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.


In particolare:

- a) definisce le specifiche tecniche delle forniture di beni o servizi, in conformità alle indicazioni delle strutture dell'Agenzia competenti in relazione alle forniture stesse;
- b) partecipa alla procedura di affidamento;
- c) verifica l'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione o del contratto;
- d) è responsabile della corretta complessiva esecuzione delle prestazioni e della loro contabilizzazione entro il limite di spesa autorizzato, fatta salva la possibilità di individuare il responsabile dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. n. 163/2006;
- e) acquisisce il verbale di collaudo o la dichiarazione di regolare esecuzione;
- f) svolge gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4

(Modalità di acquisizione in economia)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate:
 - a. In amministrazione diretta;
 - b. Per cottimo fiduciario.
2. Sono effettuati *in amministrazione diretta* gli interventi eseguiti dal personale dipendente dell'Agenzia, impiegando materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati.
Sono effettuati *per cottimo fiduciario* gli interventi in cui l'acquisizione avviene mediante l'affidamento a soggetti esterni all'Agenzia, purchè in possesso dei necessari requisiti.
3. Per servizi o forniture di importo pari o superiore ad € 20.000,00 (ventimila) e fino alle soglie di cui all'art. 2, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Agenzia. Per servizi o forniture inferiori ad € 20.000,00 (ventimila), è consentito l'affidamento diretto da parte dei Direttori o Dirigenti.
4. L'affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dall'Agenzia possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno semestrale.
5. I lavori eseguibili in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 10.000,00 (diecimila).



SEZIONE II – FORNITURE DI BENI E SERVIZI

ARTICOLO 5

(Tipologia di forniture di beni e servizi affidabili in economia)

1. Il ricorso alle procedure di affidamento in economia è consentito, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., relativamente al mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi della Concessionaria servizi pubblici CONSIP S.p.A. e agli altri mercati elettronici di pubbliche amministrazioni istituiti ai sensi dell'art. 328 D.P.R. n. 207/2010, per le seguenti forniture di beni e servizi necessari per l'ordinario e corretto funzionamento dell'Agenzia e nei limiti di importo di cui all'articolo 2:

➤ BENI:

- a) Arredi e attrezzature per uffici e laboratori;
- b) Apparecchiature da laboratorio e materiale di consumo per il loro funzionamento;
- c) Materiale di cancelleria, materiale per fotografia, timbri, riproduzione eliografiche, servizi di copisteria e grafica, materiale di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio e di laboratorio;
- d) Materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) Vestiario di servizio, indumenti e calzature da lavoro, dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- f) Reagenti, materiale di consumo da laboratorio, farmaci, supporti medicali;
- g) Combustibile per il riscaldamento di immobili;
- h) Fornitura di acqua, gas, energia elettrica;
- i) Materiali per la pulizia ordinaria e straordinaria, derattizzazione, disinfezione degli immobili e delle infrastrutture;
- j) Materiali igienici quali asciugamani, salviette, carta igienica e simili;
- k) Materiale nautico e attrezzature per imbarcazioni;
- l) Carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli e imbarcazioni;
- m) Attrezzature tecniche, informatiche, strumenti scientifici e di sperimentazione ed ogni altra attrezzatura necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia;
- n) Autoveicoli, motoveicoli o altri mezzi di lavoro in dotazione alle strutture dell'Agenzia;
- o) Spese connesse alla revisione di autoveicoli;
- p) Utensileria e ferramenta, materiale per falegnameria e infissi;
- q) Abbonamenti e acquisti di giornali, libri, pubblicazioni in genere;

➤ SERVIZI:

- a) Servizi di manutenzione e riparazione di apparecchiature, attrezzature, impianti, automezzi e imbarcazioni, impianti tecnologici;



- b) Servizi di trasporto di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna;
 - c) Servizi di telefonia fissa e mobile e connessioni internet;
 - d) Servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria/cassa, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - e) Servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, assistenza manutenzione hardware, software e altri strumenti informatici e telematici;
 - f) Servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie, acquisti legati ad iniziative di carattere didattico e scientifico;
 - g) Servizi di consulenza fiscale, tributaria e gestionale;
 - h) Servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e acquisto dei relativi spazi;
 - i) Servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione, registrazioni televisive, audiovisive e radiofoniche;
 - j) servizi di pulizia ordinaria e straordinaria, derattizzazione, disinfezione dei locali dell'amministrazione, manutenzioni ordinarie e straordinarie di aree verdi, traslochi e servizio di facchinaggio;
 - k) smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché di rifiuti radioattivi;
 - l) corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
 - m) partecipazione ed organizzazione di congressi, convegni, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni a carattere scientifico, tecnico, divulgativo o culturale, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
 - n) spese di informazione istituzionale, anche attraverso la realizzazione e la diffusione di testi, opuscoli o testi audiovisivi;
 - o) servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto.
2. Ai sensi del comma 10 dell'art. 125 D.Lgs. n. 163/2006, il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- o Risoluzione di un precedente contratto, o in danno al contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - o Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - o Prestazioni periodiche di forniture e servizi, a seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;



- Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo.
3. Con atto del Direttore Generale dell'Agenzia, l'elencazione di cui al comma 1 può essere integrata con altre categorie di beni e servizi.
 4. E' consentito, nei limiti degli importi di soglia, l'affidamento diretto di forniture di beni o servizi qualora, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), D.lgs. 163/2006, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, la fornitura possa essere affidata unicamente ad un operatore economico determinato.

ARTICOLO 6

(Modalità di affidamento)

1. L'affidamento delle forniture di beni e dei servizi acquisibili in economia avviene mediante **cottimo fiduciario**, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero scelti tra quelli iscritti nell'Albo Fornitori dell'Agenzia.
2. Per le forniture di beni e per i servizi inferiori ad € 20.000,00 (ventimila) al netto dell'I.V.A., il responsabile del procedimento può procedere all'affidamento diretto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 125, comma 11, D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Agli operatori economici, individuati come previsto al precedente comma 1, è trasmessa lettera d'invito contenente:
 - a) L'oggetto della prestazione e relative caratteristiche tecniche;
 - b) Il termine di presentazione dell'offerta (non inferiore a 10 giorni, tranne i casi di urgenza);
 - c) Il periodo di validità dell'offerta;
 - d) Il giorno, l'ora e il luogo della seduta pubblica in cui avverrà l'apertura delle buste contenenti le offerte;
 - e) Le garanzie richieste all'affidatario del contratto (cauzione provvisoria, cauzione definitiva, polizze assicurative);
 - f) Il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) Gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) La clausola che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che, secondo quanto previsto dall'art. 81, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, la stessa risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - i) Il luogo di esecuzione della prestazione;
 - j) Il termine di esecuzione della prestazione e le eventuali penalità per i ritardi;
 - k) I termini di pagamento;
 - l) La richiesta di dichiarazione da parte dell'operatore economico di accettare le condizioni stabilite nella lettera d'invito e nell'eventuale capitolato d'appalto, nonché di obbligarsi ad assumere a proprio



- carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- m) I requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti;
 - n) La richiesta all'operatore economico di specificare nell'offerta i costi relativi alla sicurezza afferenti l'esercizio dell'attività svolta;
 - o) La richiesta all'operatore economico di indicare l'eventuale ricorso al subappalto.

ARTICOLO 7

(Scelta del contraente)

1. La scelta del contraente avviene in conformità a quanto previsto nella lettera d'invito, in uno dei seguenti modi:
 - ❖ In base al *prezzo più basso*, qualora l'oggetto della prestazione sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;
 - ❖ In base all'*offerta economicamente più vantaggiosa*, individuata sulla base di elementi e parametri (quali, a titolo esemplificativo: il prezzo, il termine di esecuzione e di consegna, il rendimento, la qualità, il costo di utilizzazione, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio post-vendita, l'assistenza tecnica) preventivamente definiti anche in forma sintetica.
2. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico, nel quale, in caso di scelta del contraente col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si deve dare atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.



SEZIONE III – LAVORI

ARTICOLO 8

(Tipologia di lavori affidabili in economia)

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di importo di cui all'art. 2 comma 2 lett. c (€ 40.000,00, IVA esclusa), i seguenti lavori:
 - a) Manutenzione o riparazione di immobili, opere o impianti;
 - b) Lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture e impianti;
 - d) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e) Lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - f) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g) Lavori per il completamento di opere o impianti da eseguirsi a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - h) Lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti o alla prestazione di servizi ai sensi del presente regolamento.
2. L'acquisizione di lavori in economia di cui al comma precedente può avvenire sulla base dei prezzi predeterminati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi.

ARTICOLO 9

(Modalità di affidamento e scelta del contraente)

1. Gli interventi in **amministrazione diretta**, nei limiti di importo stabiliti all'art. 4 comma 5 (€ 10.000,00), sono eseguiti con personale dipendente. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita per mezzo di ordinazioni secondo le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.
2. L'affidamento mediante **cottimo fiduciario** avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, in conformità a quanto previsto nella lettera d'invito (redatta secondo quanto descritto al precedente art. 7), in uno dei seguenti modi:
 - ❖ In base al *prezzo più basso*, qualora l'oggetto della prestazione sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;
 - ❖ In base all'*offerta economicamente più vantaggiosa*, individuata sulla base di elementi e parametri (quali, a titolo esemplificativo: il prezzo, il termine di esecuzione e di consegna, il rendimento, la



qualità, il costo di utilizzazione, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio post-esecuzione, l'assistenza tecnica) preventivamente definiti anche in forma sintetica.

3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico, nel quale, in caso di scelta del contraente col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si deve dare atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
4. Per lavori di importo inferiore ad € 20.000,00 (ventimila) al netto dell'I.V.A., il responsabile del procedimento può procedere all'affidamento diretto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 125, comma 8, D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 10

(Lavori d'urgenza e di somma urgenza)

1. Ai sensi dell'art. 175 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da un tecnico appositamente incaricato e controfirmato dal Direttore Generale. Al verbale deve seguire in tempi brevi la redazione di apposita perizia estimativa, quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.
3. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, si procede con le modalità stabilite dall'art. 176 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici sopra citato.



SEZIONE IV – PERFEZIONAMENTO DELL’OBBLIGAZIONE

ARTICOLO 11

(Perfezionamento dell’obbligazione contrattuale)

1. L’obbligazione contrattuale relativa all’affidamento di forniture di beni e di servizi nonché all’esecuzione di lavori in economia si perfeziona con la sottoscrizione del contratto ovvero con la ricezione da parte dell’Agenzia del provvedimento o dei documenti trasmessi all’operatore economico sottoscritti in ogni pagina, per accettazione.
2. I contratti di acquisizione in economia di cui al precedente comma devono contenere a pena di nullità:
 - La clausola di cui all’art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Le specificazioni dei costi sulla sicurezza da rischi interferenziali (ove presenti) di cui all’art. 26 comma 5 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ARTICOLO 12

(Provvedimento a contrattare)

1. Per il valido avvio del procedimento di affidamento di forniture di beni e di servizi nonché di esecuzione di lavori in economia è necessaria la preventiva adozione del provvedimento a contrattare, nel quale sono determinati l’importo presunto del contratto e il relativo impegno di spesa, l’oggetto dello stesso e le condizioni e caratteristiche dei beni, servizi e lavori da acquisire.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua, altresì, la procedura e i criteri di scelta del contraente.

ARTICOLO 13

(Garanzia per l’esecuzione)


1. Le ditte affidatarie, salvo diversa determinazione dell’Agenzia, sono, di norma, esonerate dalla costituzione di garanzia a fronte degli obblighi per gli affidamenti in economia di lavori, beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila), al netto dell’I.V.A.
2. A garanzia della regolare esecuzione dei contratti di importo pari o superiore a quello di cui al comma 1, è chiesta all’affidatario una garanzia compresa tra il 2% e il 10% dell’importo dell’obbligazione, decisa dal responsabile del procedimento e indicata nell’ambito della lettera d’invito, in relazione alla natura dell’approvvigionamento.
3. La garanzia di cui al comma 2 è svincolata a seguito del collaudo o dell’attestato di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.



ARTICOLO 14

(Inadempimento)

1. Nei casi di inadempimento delle obbligazioni assunte per fatti imputabili al soggetto cui è stata affidata l'esecuzione di lavori o la fornitura di beni o di servizi in economia, si applicano le penali previste negli atti di gara.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'Agenzia, può chiedere l'adempimento del contratto con formale ingiunzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fissando un congruo termine. In caso di mancato adempimento nel termine prescritto, l'Agenzia può disporre l'esecuzione, in tutto o in parte, della fornitura del bene o del servizio in danno e a spese dell'affidatario.
3. Nel caso di inadempienza grave, l'Agenzia può procedere, previa contestazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla risoluzione del contratto, secondo le disposizioni previste nel codice civile e negli atti di gara.
4. In ogni caso è fatta salva l'azione di risarcimento dei danni in favore dell'Agenzia.



SEZIONE V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 15

(Pubblicità)

1. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (quarantamila) è soggetto, ai sensi degli artt. 173 comma 2 e 331 comma 3 D.P.R. n. 207/2010, ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo di committente www.arpacal.it

ARTICOLO 16

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163) ed alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e applicabile in materia.

